



CITTA' DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

AREA V - URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio Programmazione Strategica e Qualità del Paesaggio

Prot. San Severo, 2 novembre 2020

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
cress@pec.minambiente.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia
Settore Assetto del Territorio
protocollo@cert.provincia.foggia.it

OGGETTO: (ID_VIP/ID_MATTM: 5160) Progetto di impianto eolico da realizzarsi nel territorio del Comune di San Severo (FG) per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico del Triolo" costituito da 29 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 174 MW, sottoposto a Procedura di VIA Ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Proponente: WPD TRIOLO s.r.l. - **Parere del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 24, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 152/2006.**

Con nota prot. 68215 del 03/09/2020, acquisita al protocollo di questo ente al n. 18685 del 03/09/2020, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava l'avvio del procedimento per la Valutazione dell'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa all'impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico del Triolo", costituito da 29 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 174 MW, ricadente nel comune di San Severo (FG) - Proponente: WPD TRIOLO s.r.l.;

Con la medesima nota il Ministero ha precisato che dalla data della comunicazione decorre il termine di 60 giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, secondo periodo, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni.



Premessa

Si premette che il Comune di San Severo è dotato di **Piano Urbanistico Generale** (PUG) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 03/11/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 173 del 18/12/2014.

Altresi, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 5 aprile 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18/04/2019, è stato approvato in via definitiva l'**Adeguamento del PUG al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)**, previo recepimento ed approvazione degli aggiornamenti e delle rettifiche al PPTR da parte della Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2436 del 21/12/2018.

Il Piano Urbanistico Generale, così come adeguato al PPTR, prevede una disciplina di tipo strutturale (NTA – *Parte Strutturale*) relativa al sistema extraurbano (*art. 57 Il sistema extra-urbano*), ai contesti territoriali (*art. 57.1 Il contesto del Radicosa; art. 57.2 Il contesto agricolo pregiato; art. 57.3 Il contesto del Triolo*), alla rete tratturale (*art. 57.4 La rete tratturale*) e alla tutela paesaggistica (*art. 57.6 - Tutela Paesaggistica - PPTR*), che recepisce e aggiorna la tutela paesaggistica del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Inoltre il Piano Urbanistico Generale, così come adeguato al PPTR prevede una disciplina di tipo programmatico (PUG - *Parte Programmatica*) relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (*art. P58 - Impianti per la produzione energetica delle NTA – Parte Programmatica*) e all'attuazione dello Scenario Strategico del PPTR (*Sezione E – Adeguamento del PUG al PPTR – Attuazione dello Scenario Strategico: Tav. E.2 – Patto Città Campagna – Il territorio rurale; Tav. E.5 Sistema per la fruizione dei beni patrimoniali - Sistema per la mobilità dolce*).

In esito all'Adeguamento del PUG al PPTR ed in attuazione della previsione del PUG - *Parte Strutturale* di cui all'art. 57 *Il sistema extra-urbano*, comma 7.4, laddove si prevede che *“Al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale”*, il territorio rurale del Comune di San Severo è stato classificato come *Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) “Paesaggi rurali”* ed è stato assoggettato alla relativa disciplina per gli interventi ammissibili e non ammissibili. In attuazione della medesima previsione del PUG – *Parte Strutturale*, il territorio rurale è stato inoltre qualificato come parco agricolo multifunzionale (*Tav. E.2 Patto Città Campagna – Il territorio rurale*) con le relative articolazioni territoriali (*Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione – Contesto del Radicosa; Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione – Contesto agricolo pregiato; Parco agricolo multifunzionale di riqualificazione – Contesto del Triolo; Parco CO2; Parco CO2 – Reticolo idrografico, fascia tampone*); infine, in attuazione delle medesima previsione strutturale del PUG e dello Scenario Strategico del PPTR, in ragione della diffusa presenza di aree a rischio archeologico, aree della riforma fondiaria, beni diffusi nel paesaggio agrario e alberi in filari, una parte del territorio comunale è stata qualificata come Contesto Topografico Stratificato *“CTS del Mosaico”*, (*Tav. E5 Sistema territoriale per la fruizione dei beni patrimoniali – Sistema per la mobilità dolce*).

Tanto premesso, con specifico riferimento all'intervento proposto, il Comune di San Severo esprime il parere di compatibilità dell'intervento con il Piano Urbanistico Generale adeguato al PPTR, sia in ordine alla disciplina urbanistica strutturale e programmatica, sia in ordine alla disciplina di tutela paesaggistica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

A) Compatibilità dell'intervento con la disciplina urbanistica strutturale e programmatica del Piano Urbanistico Generale (PUG).



L'impianto eolico in progetto, costituito da n. 29 aerogeneratori, cavidotto interrato di connessione e sottostazione elettrica, interessa un'area molto estesa del territorio comunale in senso longitudinale, ricadente in parte in zona classificata "Ea" – **Zona agricola del Triolo** (di alto valore agronomico) di cui all'art. s23 comma 23.1 delle NTA del P.U.G. – Parte Strutturale ed in parte in zona "Es" **Zona Agricola pregiata** (di alto valore agronomico a produzione specializzata) di cui all'art. s. 23.2 delle NTA del PUG – Parte Strutturale; l'area d'intervento dell'impianto eolico interferisce inoltre diffusamente con la **Rete dei tratturi**, di cui agli artt. s7.4 delle NTA del PUG – Parte strutturale e art. p12 – Tratturi delle NTA del PUG – Parte Programmatica.

La disciplina dell'art. P58 "Impianti per la produzione energetica" prevede che, in relazione ai diversi contesti territoriali nei quali è articolato il territorio agricolo comunale (Contesto del Radicosa, Contesto agricolo pregiato, Contesto del Triolo), gli impianti eolici debbano tener conto delle specifiche caratteristiche degli stessi.

In particolare, il comma 3 dell'art. p58 delle N.T.A. del P.U.G. stabilisce che *"in applicazione dell'art. 12 comma 7 del D.lgs. 387/2003, al fine di contemperare l'obiettivo della produzione di energia da fonti rinnovabili con la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, nella localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili va tenuto conto della classificazione del territorio agricolo di cui alla Tav. D7.1 "Carta sintetica di uso del suolo – Territorio extraurbano" mediante verifica della compatibilità con gli elementi di valore riconosciuti."*

Nello specifico, con riferimento alle aree interessate dall'impianto eolico in esame:

- per la zona "Ea – Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico), utilizzata prevalentemente per seminativi non irrigui e caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico, nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema degli edifici rurali classificati "A1";
- per la zona "Es – Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata), utilizzata prevalentemente per oliveti, vigneti, frutteti, ecc., nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOP "Dauno", DOC "San Severo", IGT "Daunia", IGT "Puglia"), individuate quali aree non idonee nell'Allegato 3 al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24;
- per le zone "Ea", "Es" (...) nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei "Tratturi", che interessa diffusamente l'intero territorio comunale".

Al fine di verificare le compatibilità indicate nel dettaglio dall'art. p58 è necessario fare riferimento alla disciplina strutturale del Piano, prioritariamente a quanto riportato all'art. s7, dove è stabilito che *"l'obiettivo strutturale della pianificazione è la tutela e la valorizzazione di tali ambiti ed elementi"* (ovvero i Contesti rurali e gli elementi di pregio del paesaggio rurale da assumere come invarianti: es. il sistema dei tratturi, le componenti idrogeomorfologiche, l'area di tutela dei caratteri ambientali e paesaggistici del PTCP, le componenti botanico-vegetazionali, gli alberi in filari, le segnalazioni architettoniche del paesaggio agrario, le segnalazioni archeologiche, le aree della riforma fondiaria) e che *"al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale. In tali contesti la valenza paesaggistica è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo"*. Inoltre, con specifico riferimento ai Contesti territoriali è necessario fare riferimento agli articoli s7.2 *Il contesto agricolo pregiato*, s7.3 *Il contesto del Triolo* e s7.4 *La rete tratturale*, dove vengono definiti *"i caratteri di tutela dei singoli contesti che connotano nel loro complesso il suddetto potenziale parco agricolo multifunzionale"*.

Pertanto, con riferimento alla Zona Ea - Zona agricola del Triolo, *"utilizzata prevalentemente per seminativi non irrigui e caratterizzata da una diffusa presenza di edifici rurali di valore storico"*, laddove si stabilisce che *"nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema degli edifici rurali"*



classificati A1", è necessario fare riferimento all'art. s7.3 "Contesto del Triolo" delle NTA del PUG - Parte strutturale e agli obiettivi strutturali del Piano, quali tra gli altri la "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali".

Se ne desume che l'individuazione degli edifici rurali storici classificati A1 non è in funzione della loro attuale condizione, che in alcuni casi è di non utilizzo o addirittura di abbandono, quanto piuttosto in funzione dell'obiettivo strutturale del loro recupero, finalizzato alla costituzione del potenziale "parco multifunzionale" previsto all'art. s7, comma 7.4, delle NTA del PUG, laddove si stabilisce che "al fine di evidenziare e valorizzare i caratteri dei paesaggi rurali, nonché di reinterpretare la complessità e la molteplicità dei paesaggi rurali di grande valore storico e identitario e ridefinirne le potenzialità idrauliche, ecologiche, paesaggistiche e produttive, i Contesti rurali sono suscettibili di divenire ed essere strutturati come un parco multifunzionale".

Tanto premesso, si fa presente che gli edifici di valore storico classificati "A1" ricadenti nell'area d'intervento sono riportati nella Tav. D7.1 "Carta sintetica di uso del suolo - Territorio extraurbano" del PUG (All. A - Tav. D7.1 - Edifici storici A1" - 1) La Camera; 2) - Masseria Amendola; 3) Masseria Li Calici), 4) Posta Casone, 5) Masseria Cupeta Palmieri, 6) Masseria Piscopia, 7) Masseria Cupola, 8) Masseria Vallediacetto, 9) Masseria Del Sordo, 10) Masseria Santa Giusta, 11) Masseria Di Sangro, 12) Masseria Casalorda, 13) Masseria Motta del Lupo, 14) Masseria Ratino, 15) Masseria Pezza Nera, 16) Masseria Motta della Regina) e le interferenze visive determinate dagli aerogeneratori di progetto sono riportate nella planimetria "All. B - Angoli di visione - Edifici storici A1", dalla quale si evince che l'angolo di visione da tali edifici è critico (>50°) per la totalità degli stessi e quasi sempre superiore a 100°, che si assume come capacità di visione statica; in particolare La Camera, Posta Casone e Masseria Casalorda, sono collocate proprio all'interno della poligonale che delimita il layout dell'impianto, quindi presentano un'interferenza visiva pressochè totale, tenuto conto sia della distribuzione degli aerogeneratori che della notevole dimensione degli stessi (altezza massima comprensiva del rotore pari a circa 200 metri).

Pertanto, considerata la rilevante e notevolmente critica interferenza visiva dell'impianto eolico in progetto con i fabbricati rurali di valore storico classificati A1 dal PUG (tav. d7.1) presenti nell'area di intervento, lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dell'art. p58 delle NTA del PUG per la zona "Ea - Zona agricola del Triolo (di alto valore agronomico)".

Con riferimento alla Zona Es - Zona agricola pregiata, "di alto valore agronomico a produzione specializzata, utilizzata prevalentemente per oliveti, vigneti, frutteti, ecc", laddove si stabilisce che "nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (DOP "Dauno", DOC "San Severo", IGT "Daunia", IGT "Puglia"), individuate quali aree non idonee nell'Allegato 3 al Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n. 24", è necessario fare riferimento all'art. s7.2 "Contesto agricolo pregiato" delle NTA del PUG - Parte Strutturale, "costituito da un tratto di pianura caratterizzato da una straordinaria diffusione di coltivazioni pregiate vitivinicole ed olearie che storicamente riveste, oltre alla funzione residenziale agricola, la funzione di lavorazione e immagazzinamento del prodotto. Tale caratterizzazione, unitamente al servizio che svolge in favore dell'aggregato urbano, stabilisce per tale contesto un valore di ordine paesaggistico unico, insostituibile, da preservare nel tempo", la cui valenza paesaggistica "è legata alla singolare integrazione fra le componenti antropiche, agricole, insediative e a struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi oltre che alla peculiarità delle forme costruttive diffuse nel paesaggio agricolo" e agli obiettivi strutturali del Piano, quali tra gli altri la "salvaguardia delle coltivazioni agricole specializzate e pregiate contenendo entro i limiti fisiologici attuali il disturbo derivante dalla presenza di infrastrutture a rete, terreni incolti e/o vulnerabili, edifici adibiti ad usi non agricoli, ecc.", la "definizione di una disciplina che incentivi il recupero degli sporadici edifici esistenti a fini agro-turistici e/o residenziali non agricoli", la "salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali (...)"



Se ne desume che *“la compatibilità con il sistema delle aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”* non va intesa come diretta interferenza con le singole coltivazioni (uliveti, vigneti, frutteti), bensì con la *“straordinaria diffusione di coltivazioni pregiate vitivinicole ed olearie”* che costituisce *“un valore di ordine paesaggistico unico, insostituibile, da preservare nel tempo”* e con la necessità di *“contenere entro i limiti fisiologici attuali il disturbo derivante dalla presenza di infrastrutture a rete”*. In attuazione della previsione strutturale del Piano di cui all'art. s7, comma 5, in sede di adeguamento del PUG al PPTR, il territorio agricolo del Comune di San Severo è stato classificato quale *“Parco agricolo multifunzionale”* (Tav. E2 – Attuazione dello Scenario Strategico del PPTR - Patto Città Campagna – Territorio rurale) ed è stato articolato in *“Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione – Contesto del Radicosa”*, *“Parco agricolo multifunzionale di valorizzazione – Contesto agricolo pregiato”*, *“Parco agricolo multifunzionale di riqualificazione – Contesto agricolo del Triolo”* e *“Parco CO2”*, che costituiscono previsione programmatica del Piano Urbanistico Generale. Inoltre, in ragione della notevole presenza di aree a rischio archeologico, aree della riforma fondiaria, alberi in filari, segnalazioni architettoniche, percorsi tratturali e della singolare integrazione fra tali componenti antropiche, agricole, insediative e la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi, in attuazione dello Scenario Strategico del PPTR – Progetto Territoriale *“Sistema territoriale per la fruizione dei beni patrimoniali”*, in sede di adeguamento del PUG al PPTR, con la formale condivisione del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Foggia e BAT e della Regione Puglia, è stata individuato e perimetrato il Contesto Topografico Stratificato (CTS) del Mosaico (Tav. E5 – Attuazione dello Scenario Strategico del PPTR – Sistema per la fruizione dei beni patrimoniali – Sistema per la mobilità dolce); l'impianto eolico in esame, per la parte ubicata nella *Zona Es – Zona agricola pregiata*, ricade interamente all'interno del perimetro del CTS del Mosaico.

Pertanto, per quanto sopra evidenziato, la realizzazione dell'impianto eolico in esame è in contrasto con gli obiettivi strutturali del Piano per il Contesto agricolo pregiato (art. s7.2) e con la disciplina dell'art. p58 delle NTA del PUG per la zona *“Es – Zona agricola pregiata (di alto valore agronomico a produzione specializzata)”*.

Infine, *“nella localizzazione degli impianti va verificata la compatibilità con la rete dei “Tratturi”, che interessa diffusamente l'intero territorio comunale”*; da questo punto di vista, oltre alle interferenze dei cavidotti interrati con alcuni tratturi, in ragione dell'ampia estensione nel territorio comunale, l'impianto eolico costituisce senz'altro una notevole interferenza visiva dal tratturo *“Pozzo delle Capre – Torrente Triolo”*, dal tratturo *“L'Aquila – Foggia”*, dal tratturello *“Ratino – Casone”* e dal tratturello *“Foggia – Sannicandro”*.

Pertanto, la realizzazione dell'impianto eolico in esame è in contrasto con la disciplina dell'art. P58 delle NTA del PUG per quanto concerne la compatibilità con la rete dei *“Tratturi”*.

b) Compatibilità del progetto con la disciplina di tutela paesaggistica

Con riferimento al PUG adeguato al PPTR, l'intervento ricade integralmente in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) *“Paesaggi rurali”* ed è assoggettato alla relativa disciplina (NTA – Parte Strutturale - Art. S7.6.3.8 *“Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali”*). Tali disposizioni prevedono la non ammissibilità della realizzazione di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1. - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 mt o con un diametro del rotore non superiore a 18 mt, con potenza massima non superiore a 20 kw, se: a) proposti su aree agricole; b) previsti da un piano di miglioramento aziendale, a garanzia della salvaguardia e utilizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agroalimentari locali; c) numero massimo degli aerogeneratori pari a n. 3), tra i quali non ricade l'impianto eolico in progetto.

Inoltre, in relazione all'ambito dell'UCP *“Paesaggi rurali”* interessato dall'impianto eolico, si applica in particolare quanto previsto dall'art. S7.3 - *Il contesto del Triolo*, il quale prevede l'obiettivo della *“salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante,*



della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici)”; inoltre l’art. S7.3 stabilisce che “nelle aree adibite all’attività agricola sono ammessi solo interventi legati all’esercizio dell’agricoltura”.

Pertanto, considerato che **l’impianto eolico in progetto risulta di tipologia non ammissibile in base alle Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali**, le quali prevedono, proprio in ragione della riconosciuta qualità del paesaggio rurale, la possibilità di insediare impianti eolici di piccole dimensioni, sia per altezza massima degli aerogeneratori (altezza massima 30 mt o rotore con diametro massimo di 18 mt), sia in termini quantitativi (massimo n. 3 aerogeneratori) e comunque connessi all’utilizzo agricolo del suolo (previsione in piano di miglioramento aziendale) e tenuto conto che nel *Contesto agricolo del Triolo*, al fine di *salvaguardare i caratteri identitari (omissis) le sistemazioni agrarie tradizionali (omissis) la rete scolante, la tessitura agraria (omissis)*, sono ammessi solo interventi legati all’esercizio dell’agricoltura (quindi non impianti produttivi tout-court, quale è da considerarsi a tutti gli effetti l’impianto eolico in progetto), lo stesso risulta in contrasto con la disciplina dettata dagli artt. S7.6.3.8 “Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali” e dell’art. S7.3 “Il contesto del Triolo” delle NTA del PUG – Parte Strutturale.

Altresì, con riferimento al PUG adeguato al PPTR l’intervento è da valutare in relazione alle “Misure di salvaguardia e di utilizzazione dei valori percettivi” di cui all’art. 7.6.3.13 delle NTA del PUG, il quale prevede la non ammissibilità degli interventi che compromettano “dalle strade a valenza paesaggistica, l’intervisibilità e l’integrità percettiva del paesaggio e dei peculiari valori identitari riconoscibili, con particolare riferimento al valore d’insieme delle relazioni tra le componenti antropiche, morfologiche, geologiche e di copertura del suolo”.

Il progetto di impianto eolico in esame interferisce in modo consistente con la percezione del paesaggio dalle strade a valenza paesaggistica presenti nell’area d’intervento (S.P. N. 27, S.P. N. 24, S.P. N. 20, S.P. N. 13), tanto da costituire una presenza visuale, per lunghi tratti anche su entrambi i lati, che occupa l’angolo di visione dalle strade medesime senza soluzione di continuità.

Pertanto l’intervento non risulta ammissibile in relazione alle “Misure di salvaguardia e di utilizzazione dei valori percettivi” in quanto compromette l’intervisibilità e l’integrità percettiva del paesaggio.

Conclusioni


In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, **si esprime parere non favorevole del Comune di San Severo alla realizzazione dell’impianto eolico**, in quanto l’intervento:

- **è in contrasto con la disciplina urbanistica strutturale e programmatica** dettata dagli artt. S7.2 “Il contesto agricolo pregiato”, S7.3 “Il contesto del Triolo” e S7.4 “La rete tratturale” delle NTA del Piano Urbanistico Generale (PUG) – Parte Strutturale e dall’art. P58 “Impianti per la produzione energetica” delle NTA del Piano Urbanistico Generale (PUG) - Parte Programmatica, nonché con le previsioni programmatiche definite nella Sezione “E” del Piano Urbanistico Generale (PUG) – Parte Programmatica in attuazione dello Scenario Strategico del PPTR, così come recepito nell’adeguamento del PUG al PPTR (Parco agricolo multifunzionale, Contesto Topografico Stratificato del Mosaico);
- **è in contrasto con la disciplina di tutela paesaggistica** dettata dagli artt. S7.6.3.8 “Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i Paesaggi rurali”(art. 83 delle NTA del PPTR), e S7.6.3.13 “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi” (art. 88 delle NTA del PPTR) del Piano Urbanistico Generale (PUG) adeguato al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Il Dirigente Area V
arch. Fabio Mucilli



Alc. A) PUG - Tav. d 7.1 - Edifici storici A1



All. B) Angoli di visione - Edifici storici A1

